



REGOLAMENTO¹ DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

Sommario

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE	1
art. 2 - domanda di mediazione	2
ART. 2 BIS – L'ADESIONE ALLA MEDIAZIONE	3
art. 2 ter – istanza di mediazione congiunta	4
art. 3 - la segreteria	5
art. 4 - sede del procedimento	7
art.5 - modalità di svolgimento degli incontri	7
art. 6 - la mediazione in modalità telematica	9
art. 7 - funzioni e designazione del mediatore	10
art. 8 - obblighi del mediatore, cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore	12
8 bis – cancellazione dall'elenco dei mediatori	14
art. 9 - riservatezza	15
art. 10 - procedimento di mediazione	16
art.11 - proposta del mediatore	17
art. 12 - conclusione del procedimento di mediazione	17
art. 13. valore della lite e dell'accordo di conciliazione	18
art. 14 – indennità	19
art.15 – patrocinio a spese dello stato	21
ART. 16 – NORME FINALI	21

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su ordine del giudice, su iniziativa di una o di tutte le parti.
2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.
3. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento e dallo statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti e le prassi individuate

¹ Regolamento approvato nella seduta del COA del 30 luglio 2024



dall'Organismo.

Art. 2 - Domanda di mediazione

1. La parte o le parti che intendono promuovere la procedura di mediazione presso l'Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Genova devono depositare presso la sua Segreteria la domanda di mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale della parte o del proprio avvocato in forza di procura, utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo di mediazione.

2. La domanda di mediazione deve contenere:

a) i dati identificativi anagrafici, fiscali (in caso di persone giuridiche anche la partita iva e il codice destinatario) delle parti, nonché i loro recapiti (residenza o domicilio, anche quelli eventualmente digitali) e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e/o degli Avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni (con la precisazione che nelle mediazioni volontarie non è obbligatoria l'assistenza legale) di cui all'art. 3 del presente regolamento;

b) la descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;

c) l'indicazione del valore della controversia determinato a norma del Codice di procedura civile e del presente regolamento.

d) L'esistenza di eventuali termini di decadenza o prescrizione.

3. La domanda può contenere:

a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione inserita in un contratto o accordo negoziale;

b) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria al quale inviare l'indirizzo telematico (link) per il collegamento per il caso di mediazione svolta in modalità telematica o da remoto;

c) In caso di mediazione demandata dal giudice, indicare gli estremi dell'ordinanza e allegare agli atti il provvedimento di rinvio in mediazione.

d) l'indicazione degli estremi del provvedimento di ammissione preventiva al Patrocinio a spese dello Stato rilasciata dal COA territorialmente competente e la sua allegazione, (quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o è demandata dal Giudice);

e) l'eventuale indicazione del mediatore, tra quelli indicati nell'elenco predisposto dall'organismo, qualora si opti per la scelta diretta anziché per quella casuale ordinariamente utilizzata dall'Organismo.

4. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione per



mezzo del portale telematico utilizzato dall'Organismo ovvero, in caso di inoperatività o non accessibilità dello stesso, con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione (preferibilmente via posta elettronica certificata, raccomandata con ricevuta di ritorno, accesso diretto alla Segreteria).

5. Alla domanda devono essere allegati:

- a) il certificato anagrafico della parte chiamata;
- b) in caso di persona giuridica, la visura della CCIAA o lo Statuto per le Associazioni;
- c) il documento di identità della parte in corso di validità;
- d) l'informativa privacy sottoscritta;
- e) la ricevuta di pagamento dell'indennità di mediazione per il primo incontro, calcolata secondo il tariffario adottato dall'Organismo².

6. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

Art. 2 bis – l'adesione alla mediazione

1. L'adesione alla mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte o dal suo avvocato con procura speciale per la mediazione, è in forma libera e può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo di mediazione.

2. L'adesione alla mediazione deve contenere:

- a) i dati identificativi anagrafici, fiscali (in caso di persone giuridiche anche la partita iva e il codice destinatario) delle parti, nonché i loro recapiti (residenza o domicilio, anche quelli eventualmente digitali), e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e/o degli Avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni (nelle mediazioni volontarie non è necessaria l'assistenza legale) di cui all'art. 3 del presente regolamento;
- b) descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
- c) l'indicazione del valore della controversia determinato a norma del Codice di procedura civile e del presente regolamento.
- d) L'esistenza di eventuali termini di decadenza o prescrizione.

3. La domanda di adesione può contenere:

² il D.M. 150/2023 art. 28 definisce indennità l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi, comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione



- a) l'introduzione di un'ulteriore domanda rispetto a quella oggetto dell'istanza di mediazione con eventuale modifica del valore della controversia;
- b) la chiamata in mediazione di un ulteriore soggetto con l'indicazione di tutti i dati anagrafici e fiscali del terzo chiamato;
- c) l'eventuale richiesta di esperire il procedimento di mediazione in via telematica o da remoto, con l'indicazione del recapito digitale cui inviare il link del collegamento,
- d) l'eventuale accettazione del mediatore indicato dalla parte istante.

7. la domanda di adesione alla mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione per mezzo del portale telematico utilizzato dall'Organismo ovvero, in caso di inoperatività o non accessibilità dello stesso, con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione (preferibilmente via posta elettronica certificata, raccomandata con ricevuta di ritorno, accesso diretto alla Segreteria).

4. All'adesione devono essere allegati i documenti di cui all'art. 2 comma 5.

5. Il deposito del modello di adesione della parte invitata al procedimento costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

6. In mancanza di adesione formalizzata ai sensi del presente articolo, l'adesione di una parte che compaia al primo incontro di mediazione è constatata dal mediatore, previa esibizione della ricevuta di pagamento dell'indennità di mediazione per il primo incontro, salvo quanto previsto dal comma 9 dell'art. 3.

Art. 2 ter – Istanza di mediazione congiunta

1. La domanda di mediazione congiunta, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte o dai loro avvocati con procura alla mediazione, è in forma libera e può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo di mediazione

2. L'adesione alla mediazione deve contenere:

- a) i dati identificativi anagrafici, fiscali (in caso di persone giuridiche anche la partita iva e il codice destinatario) delle parti, nonché i loro recapiti (residenza o domicilio, anche quelli eventualmente digitali), e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e/o degli Avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni (nelle mediazioni volontarie non è necessaria l'assistenza legale) di cui all'art. 3 del presente regolamento;
- b) descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;



- c) l'indicazione del valore della controversia determinato a norma del Codice di procedura civile e del presente regolamento.
 - d) L'esistenza di eventuali termini di decadenza o prescrizione.
3. La domanda di adesione può contenere:
- a) la concorde indicazione del nominativo del mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'Organismo di mediazione, qualora si opti per la scelta diretta anziché per quella casuale ordinariamente utilizzata dall'Organismo.
 - b) l'eventuale richiesta di esperire il procedimento di mediazione in via telematica o da remoto, con l'indicazione del recapito digitale cui inviare il link del collegamento.
4. La domanda di mediazione congiunta deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione (preferibilmente via posta elettronica certificata)
5. Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all'art. 2 comma 5.
6. Il deposito della domanda di mediazione congiunta costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

Art. 3 - La Segreteria

1. La Segreteria dell'Organismo amministra il servizio di mediazione.
2. La Segreteria tiene un registro informatico dei procedimenti con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito, all'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.28/2010, all'eventuale rifiuto a tale proposta, al verbale di conciliazione, al verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, all'accordo di conciliazione, o al verbale dal quale risulta la conciliazione, tutti completi di data.
3. Su richiesta e con eventuali costi a carico della parte richiedente, la Segreteria rilascia: i verbali (ovvero i soli verbali di primo incontro, i verbali conclusivi della procedura di mediazione e comunque tutti i verbali per i quali le parti abbiano espressamente autorizzato e sottoscritto la deroga all'art. 9 d.lgs. 28/2010); il documento contenente l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.28/2010; l'eventuale rifiuto di tale proposta; il verbale di conciliazione; il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo o il verbale dal quale risulta la conciliazione.
4. La Segreteria, verificata la conformità della domanda di mediazione ai



requisiti formali di cui all'art.2, commi 1 e 2, art. 2 bis commi 1 e 2, art. 2 ter commi 1 e 2 del presente regolamento e l'avvenuto pagamento delle indennità di mediazione per il primo incontro, procede all'iscrizione del procedimento nel registro informatico.

5. La Segreteria comunica nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

a) alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;

b) all'altra o alle altre parti: la domanda di mediazione, il nominativo del mediatore designato (e la eventuale indicazione dello stesso manifestata dalla parte istante), la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno ~~otto~~ (tre) giorni prima dell'incontro, la propria adesione a partecipare al procedimento personalmente o a mezzo di delegato munito di procura sostanziale.

6. In caso di mediazione da svolgersi con modalità telematica o da remoto, la Segreteria comunica il link necessario per accedere alla stanza virtuale.

7. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante può comunicare autonomamente all'altra parte l'istanza di mediazione depositata, fermo restando l'obbligo dell'Organismo di procedere alla comunicazione secondo il punto 5. che precede.

8. Nel rispetto dell'art.47 comma 6 del DM n.150/23 e a semplice richiesta delle parti costituite che ne sostengono eventuali costi, la segreteria garantisce l'accesso agli atti depositati nelle sessioni comuni (fatte salve le produzioni documentali riservate alla visione del solo mediatore). Il diritto di accesso agli atti depositati da ciascuna parte nelle sessioni separate, è riservato alla sola parte depositante.

9. Nel caso di procedimenti di mediazione afferenti a materie per le quali è prevista la condizione di procedibilità, in caso di mancato pagamento delle indennità, si procederà comunque alla registrazione della procedura, fermo il diritto di esigere e recuperare le spese ed indennità dovute.

10. Per motivi organizzativi la Segreteria non può comunicare alle controparti l'avvio del procedimento prima di dieci giorni dal deposito dell'istanza, sicché, qualora vi siano termini di decadenza o di prescrizione in scadenza la parte provvederà, ai sensi dell'art. 8 comma 2 seconda parte, a comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, che ne rilascerà copia, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere a comunicare alle parti la domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile.



11. Nei casi di mediazione facoltativa, la Segreteria in caso di mancata adesione della parte chiamata provvederà all'archiviazione del procedimento, dandone comunicazione scritta alla parte istante, salvo che quest'ultima non insista per partecipare comunque all'incontro con il mediatore.

12. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 28/2010, l'incontro di mediazione si terrà anche in caso di mancata adesione dell'altra parte ed il verbale di mancata conciliazione redatto dal mediatore verrà depositato in Segreteria all'esito del primo incontro con la parte istante.

Art. 4 - Sede del procedimento

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede principale dell'Organismo o nelle sedi secondarie.

2. Il luogo di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti e del mediatore, previa comunicazione alla Segreteria e al responsabile dell'Organismo, fermi i divieti imposti da norme, regolamenti e disposizioni deontologiche.

Art.5 - Modalità di svolgimento degli incontri

1. Le parti partecipano personalmente alla mediazione con l'assistenza di un avvocato iscritto, salvo quanto previsto dalla legge.

2. La parte impossibilitata in forza di giustificato motivo a presenziare personalmente, può delegare un terzo munito dei poteri formali e sostanziali per partecipare al procedimento in sua vece e per concludere l'eventuale accordo.

3. Il procedimento si articola in una o più sessioni congiunte cui possono alternarsi sessioni separate a discrezione del Mediatore.

4. Ciascuna delle parti può sempre richiedere che uno o più incontri si svolgano da remoto mediante collegamento audiovisivo, nel qual caso l'Organismo mette a disposizione apposita piattaforma idonea a garantire la riservatezza dei dati personali, la sicurezza delle comunicazioni e pari capacità di accesso ai partecipanti.

5. Gli incontri da remoto si svolgono secondo i seguenti criteri:

a) tutti i soggetti che partecipano da remoto devono dotarsi di idonei strumenti per consentire il regolare svolgimento della mediazione. L'Organismo non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e/o problematiche di altro genere che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto.



- b)** Con la ricezione delle credenziali di accesso alla piattaforma, i partecipanti accettano il regolamento dell'Organismo e relativi allegati e si impegnano a rispettare gli obblighi ivi previsti, con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni acquisite in qualsiasi formato (audio, video, testo, o altro) ed il divieto di divulgazione delle stesse a terzi.
- c)** La sessione di mediazione con collegamento da remoto avviene tramite "stanze virtuali" che consentono l'accesso in via telematica a tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nel procedimento (a titolo esemplificativo: parti, difensori, praticanti, mediatori, consulenti, esperti,). I partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli art. 9 e 10 D. Lgs. 28/2010. È vietata qualsiasi forma di acquisizione audio o visiva degli incontri e la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi nonché la condivisione di detti dati con soggetti terzi estranei al procedimento.
- d)** Durante la sessione il mediatore gestisce in piena autonomia il colloquio tra le parti, la durata degli interventi ed ogni aspetto del confronto, con facoltà di abilitare o disabilitare momentaneamente il flusso audio/video/testo ai singoli partecipanti per avviare le sessioni separate.
- e)** Tutti i soggetti collegati devono premunirsi di valido documento d'identità al fine di consentire al mediatore la loro identificazione; le telecamere non devono essere oscurate e devono essere mantenute sempre attive; non è possibile allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) e deve essere garantita sempre la presenza dei soli soggetti autorizzati a partecipare.
- f)** I partecipanti devono attenersi alle istruzioni del mediatore, il quale ha la facoltà di dare e togliere la parola. Il mediatore ha sempre facoltà, se ne ravvisa la necessità, di interrompere l'incontro aggiornando le parti ad altra data.
- g)** Eventuali documenti vengono esibiti attraverso gli strumenti di condivisione informatica del collegamento e depositati attraverso l'inoltro telematico al Mediatore che alla fine del collegamento provvederà ad inoltrarli alla Segreteria.
- h)** Gli incontri si svolgono nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria alle parti insieme al link di accesso all'area virtuale riservata sulla piattaforma adottata dall'Organismo. Il link inviato alle parti per l'utilizzo della piattaforma telematica è personale e non cedibile a terzi; lo stesso è da custodire con cura in quanto necessario per attivare il collegamento; l'Organismo non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano un utilizzo difforme del suddetto link.
- i)** Al momento stabilito, come comunicato alle parti, il mediatore dà avvio alla seduta telematica facendo accedere i soggetti a vario titolo coinvolti alle rispettive "stanze virtuali".



- l) All'incontro possono partecipare esclusivamente il mediatore, le parti, i rispettivi avvocati e loro praticanti ed eventuali esperti nominati a norma dell'art. 8, comma 7 del D. Lgs. 28/2010; eventuali soggetti terzi possono partecipare solo con il consenso di tutte le parti, previa trasmissione al mediatore del documento di identità e loro identificazione da parte dello stesso.
- m) Qualora nel corso dell'incontro si verifichi un'interruzione della connessione audio o video che non consenta di proseguire regolarmente l'incontro, il mediatore, verificata l'impossibilità di ripristinare la connessione, aggiorna ad altra data l'incontro dando atto a verbale di quanto accaduto e comunicando alle parti la data e l'ora del nuovo incontro.
- 6) Negli incontri svolti con alcuna delle parti in presenza ed altra in collegamento da remoto, così dette mediazioni miste, le parti e i rispettivi legali, al fine di poter ottenere la validità di titolo esecutivo dell'accordo di mediazione raggiunto, possono decidere, di comune intesa, di sottoscrivere mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata il verbale finale contenente l'accordo di mediazione, o in alternativa, di ricorrere alla sottoscrizione autografa del verbale di mediazione e dell'accordo avanti al mediatore designato.
- 7) Qualora non vi sia comune intesa sulla tipologia di sottoscrizione del verbale di accordo, il Mediatore, datone atto nel verbale di rinvio, invita le parti e i rispettivi legali, a presenziare personalmente al successivo incontro al fine di sottoscrivere il verbale di mediazione e l'allegato accordo con firma autografa avanti al Mediatore stesso.
- 8) È fatta salva la possibilità per le parti di poter stabilire concordemente e in qualsiasi momento, che la procedura di mediazione, nata come telematica o come mista, possa procedere con incontri in presenza o viceversa.

Art. 6 - La mediazione in modalità telematica

1. Ai sensi dell'art. 8 bis, D. Lgs 28/2010 la mediazione, può svolgersi anche in modalità telematica e in tal caso ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato
2. Ciascuna parte può chiedere di svolgere la mediazione in modalità telematica e può scegliere di partecipare a uno o più incontri da remoto o in presenza. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri da remoto assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate da remoto.
3. Gli incontri con la partecipazione di una o più parti da remoto si svolgono secondo i criteri dettati al punto 5 dell'art.5 del presente regolamento.



4. Al termine del procedimento il mediatore, direttamente o per il tramite della segreteria, invia telematicamente (a mezzo della piattaforma telematica utilizzata) o a mezzo posta elettronica certificata agli avvocati e alle parti, anche presso i loro avvocati, il file informatico nativo digitale del processo verbale di mediazione, contenente eventualmente l'accordo raggiunto, affinché tutti i partecipanti in successione tra loro sottoscrivano mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata e lo inoltrino, sempre telematicamente o a mezzo posta elettronica certificata, al Mediatore per la sottoscrizione digitale del verbale prima della chiusura del procedimento e per il successivo invio alla Segreteria dell'Organismo da parte dello stesso Mediatore.

5. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Art. 7 - Funzioni e designazione del mediatore

1. Il Mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.

3. I mediatori debbono essere iscritti all'albo degli Avvocati del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova e possono essere inseriti, sulla base delle competenze dichiarate, in elenchi distinti per materie o per raggruppamenti di materie, nonché sulla base di criteri di esperienza oggettivi e riconoscibili.

4. Il Responsabile dell'Organismo, anche per tramite della Segreteria, provvede alla designazione del mediatore, secondo criteri di rotazione che tengano conto dell'oggetto, del valore della controversia, dell'esperienza e della competenza del mediatore e fissa il luogo e la data del primo incontro che si terrà, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Organismo, non prima di venti giorni e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo, in caso di domanda mediazione congiunta, diversa concorde indicazione delle parti.

5. Ai fini della designazione, le parti possono indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'Organismo; in difetto di indicazione concorde del mediatore o quando l'Organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione avverrà secondo i criteri di cui al punto 4.

5 bis. Ai fini della designazione del mediatore, la parte istante, può indicare direttamente il nominativo di un mediatore tra quelli iscritti negli elenchi dell'organismo. In tale ipotesi, concorde il responsabile dell'organismo, l'indicazione della parte istante verrà evidenziata nella convocazione alla parte chiamata lasciando alla medesima la facoltà, nella compilazione dell'adesione di accettare o meno la richiesta di parte istante. Nel



caso in cui la scelta della parte istante non venga accettata dalla parte chiamata, o sia stata precedentemente respinta dal responsabile dell'organismo, la designazione avverrà secondo i criteri di cui al punto 4.

6. Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'art.3 punto 5 le parti possono comunque individuare di comune accordo un diverso Mediatore, purché iscritto nell'elenco dell'Organismo. In tal caso, almeno cinque giorni prima della data fissata per il primo incontro, comunicano alla segreteria il nominativo concordato. In tale ipotesi, con l'approvazione del responsabile dell'Organismo, il mediatore scelto dalle parti viene nominato in sostituzione di quello designato. Se la richiesta delle parti, per giustificati motivi non è condivisa dal responsabile dell'Organismo, la designazione avverrà secondo i criteri di cui al punto 4.

7. In ogni momento le parti possono richiedere al responsabile dell'Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'Organismo nomina un altro mediatore. Ove il mediatore da sostituire sia anche responsabile dell'Organismo, provvederà alla decisione sulla sostituzione e alla nomina, secondo i criteri di cui sopra al punto 4, il membro più anziano del direttivo dell'organismo di mediazione.

8. In caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore, l'Organismo provvederà alla nomina di un altro mediatore, secondo i criteri di cui sopra al punto 4

9. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione e deve corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

10. Il Mediatore informa le parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10 e le avverte delle conseguenze di natura processuale di cui all'art.12 bis del decreto citato, che possono comportare, all'esito del giudizio, condanna al pagamento di somme per il caso di mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo.

11. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

12. Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall'art. 7 del presente regolamento.

13. Qualora l'oggetto della mediazione lo richieda e le parti abbiano espresso il loro consenso, il mediatore ha la facoltà di potersi avvalere di uno o più consulenti tecnici anche iscritti negli albi del Tribunale ed esperti della materia. La nomina del consulente è subordinata all'impegno, sottoscritto da entrambe le parti, di sostenerne gli oneri sulla base del preventivo comunicato dal consulente e redatto sulla scorta delle tabelle di liquidazione dei compensi dei CTU presso i



Tribunali attualmente in vigore, o in assenza, il compenso verrà determinato in via analogica sulla base delle tariffe regolate dagli articoli 49-57 del DPR 115/2002 e dal DM 182/2002, salvo diverso accordo tra le parti e l'esperto. Al momento della nomina dell'esperto le parti possono convenire che la relazione tecnica redatta in sede di procedura possa essere prodotta nell'eventuale successivo giudizio.

Art. 8 - Obblighi del Mediatore, cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore

1. Non può svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando il Mediatore incorra in una delle seguenti ipotesi, da considerarsi quali requisiti minimi che possono essere soggetti ad integrazione, previa adozione di atto determinativo del Consiglio dell'Ordine:

- a) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;
- b) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori
- c) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti
- d) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone;
- e) non avere riportato sanzioni disciplinari e non avere in corso procedimenti disciplinari. In tale ultima evenienza è disposta d'ufficio la sospensione e l'affidamento ad altro mediatore di eventuali procedure affidategli. Tali requisiti si devono intendere come requisiti minimi che possono essere soggetti ad integrazione, previa adozione di atto determinativo del Consiglio dell'Ordine.

2. Chi ha svolto la funzione di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.

3. Il mediatore deve assolvere agli obblighi di formazione ed aggiornamento, rispettare gli obblighi derivanti dalla normativa in materia, le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione, del Codice Etico, del Codice Deontologico Forense e delle disposizioni di cui all'art. 815, comma 1 numeri da 2 a 6 c.p.c., in tema di ricsuazione degli arbitri.



4. Al momento dell'accettazione dell'incarico, il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione d'indipendenza, imparzialità e adesione al codice etico senza la quale il procedimento non può avere inizio o non può proseguire, impegnandosi a comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità. A tale scopo, dichiara: "di conoscere e di osservare, durante l'intera procedura, il Regolamento dell'Organismo; di essere imparziale, indipendente e neutrale e che svolgerà l'incarico in assenza di qualsiasi interesse presente o passato rispetto alle parti o alla suddetta controversia; di obbligarsi ad osservare il regolamento dell'Organismo di Mediazione, il Codice Etico dallo stesso adottato e le norme vigenti in materia, nonché ad informare il responsabile di eventuali circostanze sopravvenute che possano pregiudicare l'imparzialità e l'indipendenza nello svolgimento delle sue funzioni"

5. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza ed informare immediatamente l'Organismo dei motivi di incompatibilità, anche sopravvenuti, in modo da poter essere tempestivamente sostituito.

6. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

7. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

8. Il mediatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto appreso nel corso del procedimento e non potrà in futuro e a nessun titolo assumere alcun incarico con riguardo all'oggetto della controversia.

9. In ogni caso il Mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto senza giustificata motivazione per più di tre volte in un triennio, pena la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

10. Il Consiglio dell'Ordine, qualora ritenga di procedere all'accreditamento di mediatori, sentito il Direttivo dell'organismo di mediazione, definisce i criteri e le modalità per procedere in tal senso nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

11. Il Direttivo dovrà verificare l'esistenza dei requisiti ed esprimere un giudizio di idoneità dei candidati e del percorso formativo dagli stessi espletato per procedere all'accreditamento. La valutazione e l'esito della stessa sono rimessi all'insindacabile giudizio del Consiglio dell'Ordine.

12. L'accreditamento avverrà con delibera del Consiglio dell'Ordine, previo parere obbligatorio del Direttivo che sarà vincolante in caso di parere negativo.



13. Ogni valutazione in merito all'accreditamento di mediatori è riservata al Consiglio dell'Ordine, sentito il Direttivo; la presentazione di un'eventuale domanda, pertanto, non dà diritto ad ottenere l'accreditamento.

14. È fatto divieto ai Mediatori accreditati presso l'Organismo di Mediazione di prestare la loro opera per più di quattro altri Organismi di mediazione iscritti nel Registro Ministeriale; essi, inoltre, devono mantenere gli standard qualitativi richiesti dal Consiglio dell'Ordine, frequentando i corsi di formazione in conformità alle disposizioni ministeriali e secondo le modalità stabilite dal Consiglio dell'Ordine, nonché partecipando ai corsi e/o seminari di aggiornamento indetti dallo stesso o da altre associazioni o enti debitamente certificati, secondo i criteri fissati dalla normativa in vigore. Il Consiglio dell'Ordine si riserva la facoltà, nel rispetto degli standard minimi indicati dalla legge, di richiedere requisiti ulteriori che verranno adottati con provvedimenti di modifica del presente regolamento. Nel caso di aggiornamento presso altre associazioni o enti è facoltà del Consiglio dell'Ordine valutarne insindacabilmente l'idoneità. La mancata certificazione di quanto previsto al presente punto comporta la cancellazione dall'elenco dei mediatori.

15. Gli Avvocati che svolgano l'attività di Magistrati onorari ed i Giudici di pace non possono assumere incarichi quali mediatori durante il loro mandato.

8 bis – Cancellazione dall'elenco dei mediatori

1. I mediatori, dietro richiesta motivata, possono chiedere all'Organismo di rimanere iscritti nell'elenco, evitando l'affidamento di incarichi.

2. La cancellazione dall'elenco dei mediatori è disposta:

a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;

b) nel caso di violazione degli obblighi e divieti previsti dall'articolo 14 del D.Lgs. 28/10;

c) nel caso di rifiuto, salvo giustificato motivo, dell'incarico di mediazione affidato, se ripetuto per più di tre volte nell'arco di un anno.

d) Qualora l'accordo non sia omologato ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 28/2010 perché contrario ai principi di ordine pubblico o alle norme imperative, o per mancanza dei requisiti di regolarità formale, il Presidente del Tribunale dispone che sia data comunicazione all'Organismo per gli eventuali provvedimenti di cancellazione del mediatore dall'Organismo ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di iscrizione del mediatore per quanto di eventuale competenza.

3. Il mantenimento dei requisiti di onorabilità costituisce elemento per il mantenimento dell'iscrizione, oltre a quant'altro previsto nel presente regolamento.

4. I provvedimenti di cancellazione vengono assunti dal Consiglio dell'Ordine, sentito il Responsabile dell'Organismo, previa audizione del mediatore.



5. Qualora il Responsabile dell'organismo o un membro del direttivo che ricoprono la carica di mediatore incorrano in cause di cancellazione o di sospensione, la decisione sarà presa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Art. 9 - Riservatezza

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.

3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

6. Il mediatore, gli addetti dell'organismo di mediazione, i consulenti tecnici, siano essi di parte e/o nominati dal Mediatore, e, comunque, chiunque a vario titolo, abbia preso parte, a tutto o in parte, al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese, sulle attività professionali espletate nel corso dell'intero procedimento e sulle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

8. In caso di sopravvenuta sospensione o cancellazione dell'organismo di mediazione, la segreteria dà immediata comunicazione dell'adozione del relativo provvedimento e della data di decorrenza dei suoi effetti, rispettivamente, ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso per consentire che la procedura di mediazione in corso possa proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario.



Art. 10 - Procedimento di mediazione

1. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente e può avvalersi, in casi di particolare complessità, di un mediatore ausiliario (cd. Co-Mediatore).
2. Per lo svolgimento del primo incontro, il mediatore sarà disponibile per una durata non inferiore a quella prevista dalla legge³. Qualora ne ravvisi la necessità, il Mediatore comunica alle parti la sua disponibilità a protrarre oltre le due ore, nella stessa seduta, l'incontro di mediazione, in ogni caso nell'ambito della medesima giornata.
3. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e 5-quater del decreto legislativo 28/2010, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.
4. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.
5. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo, con conseguente accettazione delle ulteriori spese di mediazione.
6. Ogni parte può richiedere un rinvio del primo incontro di mediazione soltanto a seguito del pagamento delle indennità dovute per il primo incontro di mediazione e, nel caso delle parti chiamate, soltanto a seguito dell'adesione al procedimento.
7. Le richieste di rinvio devono essere motivate e sono valutate caso per caso dall'Organismo, anche in mancanza di consenso di tutte le parti.
8. Laddove la legge preveda un termine per la conclusione della procedura di mediazione, eventuali richieste di superamento del termine vanno richieste concordemente da tutte le parti prima dello scadere del termine, con espressa manleva ed esonero dell'Organismo e del mediatore di ogni e qualsiasi conseguenza, anche di natura tributaria, fiscale, sostanziale, che dovesse derivare dal mancato rispetto del termine complessivo per la durata del procedimento di mediazione.⁴

³ Alla data del 6 giugno 2024 l'art. 22 comma 1 lettera n) del DM 150/2023, prevede che l'organismo provveda a dare la disponibilità temporale non inferiore a due ore per lo svolgimento del primo incontro.

⁴ Alla data del 6 giugno 2024 l'art. 6 del Dlgs 28/2010, prevede che il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti e che il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e non è soggetto a sospensione feriale.



Art.11 - Proposta del Mediatore

1. Quando le parti non raggiungano un accordo, il mediatore, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento, può formulare una proposta di conciliazione, da allegare al verbale, qualora disponga degli elementi necessari.
2. In ogni caso le parti concordemente, in qualunque momento del procedimento, possono chiedere al mediatore di formulare una proposta di conciliazione.
3. In caso di mancata adesione o mancata partecipazione al procedimento di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta.
4. Prima di formulare la proposta il Mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 D.lgs. 28/2010.
5. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.
6. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.
7. Le parti fanno pervenire al mediatore e alla Segreteria dell'Organismo, per iscritto ed entro sette giorni o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine concesso, la proposta si ha per rifiutata.

Art. 12 - Conclusione del procedimento di mediazione

1. Il procedimento si conclude:
 - a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti,
 - b) quando le parti raggiungono un accordo o accettano la proposta del mediatore;
 - c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore e dichiarino di non voler ulteriormente procedere nella mediazione;
 - d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;
 - e) quando lo richiedano le parti o una di esse per mancanza dei presupposti per raggiungere un accordo;
 - f) per superamento del termine utile previsto per legge per l'espletamento del



tentativo di mediazione⁵, salvo che le parti, nella loro piena autonomia decisionale, concordemente e manlevando il Mediatore e l'Organismo di mediazione da ogni e qualsiasi conseguenza dovuta al superamento del termine, non chiedano entro la scadenza del termine fissarsi termini ultronei.

2. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo con espressa indicazione del suo valore.

3. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.

4. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione o del rifiuto di sottoscriverlo.

5. Ad esclusione della mediazione telematica, il verbale conclusivo, eventualmente contenente l'accordo di mediazione, deve essere sottoscritto da tutte le parti e dagli avvocati con la medesima modalità e quindi o con firma analogica o con firma digitale.

6. In caso di mediazione telematica, il verbale è sottoscritto digitalmente dalle parti, dai rispettivi avvocati e dal mediatore.

7. Le parti ed i loro avvocati collegati da remoto cooperano in buona fede e lealmente affinché le firme siano apposte senza indugio. In tutte le ipotesi in cui l'accordo non è raggiunto, la mancata sottoscrizione di alcuna delle parti del verbale redatto e trasmesso dal Mediatore non osta al deposito dello stesso presso la segreteria dell'organismo ed alla chiusura del procedimento.

8. Il processo verbale, che se non in formato digitale verrà redatto in un numero di originali pari al numero delle parti, è depositato presso la segreteria dell'Organismo e ne è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

9. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

Art. 13. Valore della lite e dell'accordo di conciliazione

1. La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile nella domanda sono indicate le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

⁵ Alla data del 6 giugno 2024, l'art. 6 del D.lgs. 28/2010, come modificato, prevede che "Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti".



2. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.
3. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti.
4. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
5. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il responsabile dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

Art. 14 – Indennità

1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle eventuali spese vive.
2. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore.
3. Sono altresì dovute le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'art. 3 punto 3 del presente regolamento.
4. Gli importi dovuti a titolo di spese vive, spese di avvio e le indennità, sono determinate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova sentito il Responsabile dell'Organismo, sulla base della normativa vigente, ed allegate nella tabella allegata al presente Regolamento che costituisce la tariffa applicata dall'Organismo.
5. Gli importi come determinati nella tariffa sopra richiamata, debbono essere versati al momento del deposito della istanza di mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell'adesione entro il primo incontro.
6. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione ai sensi dell'art. 29 D.M. 150/2023.
7. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dall'art. 29 comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono



stati applicati in modo errato i criteri previsti dalla medesima norma, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti (c.3 art. 29 D.M. 150/2023).

8. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010.

9. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai punti 3 e 4.

10. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tariffa allegata, detratti gli importi già versati di cui al precedente punto 4, maggiorate del 10%.

11. In caso di conciliazione raggiunta in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tariffa allegata, detratti gli importi già versati di cui al precedente punto 4, maggiorate del 25%.

12. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute all'Organismo le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tariffa, detratti gli importi già versati di cui al precedente punto 4.

13. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.

14. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n.28/2010 o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione di cui sopra al punto 4 nonché le ulteriori spese di mediazione previste sopra ai punti da 7 a 9 sono ridotte di un quinto.

15. Per il calcolo delle spese di mediazione secondo la tabella di cui all'allegato A al DM 150/23, si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile. L'oscillazione tra minimo e massimo verrà determinata in considerazione del valore e della complessità della controversia, previa comunicazione del mediatore alle parti.

16. Le parti sono tenute in solido a corrispondere all'Organismo le ulteriori spese di mediazione di cui all'Allegato A) al DM 150/23 previste sopra ai punti da 7 a 10



e devono essere corrisposte comunque prima della fine del procedimento.

17. Ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come una parte unica, anche se assistite da un unico avvocato e/o rappresentate da un comune soggetto. (c.4 art. 34 D.M. 150/2023). L'unicità del centro di interessi è ravvisabile quando il diritto fatto valere sia particolare e non scindibile anche qualora vi possa essere un vantaggio comune o più soggetti siano rappresentati da un solo avvocato.

18. Tutti gli importi sono al netto delle imposte dovute per legge.

19. Il compenso per l'esperto di cui all'art. 8 c.4 Dlgs 28/2010 è liquidato a parte sulla base degli usi locali e ove esistenti delle tabelle di liquidazione dei compensi del C.T.U. in vigore presso il Tribunale di Genova e comunque corrisposto dalle parti entro la chiusura del procedimento di mediazione.

20. Il mancato pagamento delle spese e delle indennità non è di ostacolo allo svolgimento della mediazione obbligatoria, ma da diritto al recupero delle somme da parte dell'Organismo di Mediazione.

Art.15 – Patrocinio a spese dello Stato

1. È assicurato, alle condizioni e nei termini di cui al Capo II bis del decreto legislativo 28/2010, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione.

2. Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4 del decreto legislativo 28/2010, non sono dovute dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei limiti e nei termini di cui alle disposizioni del Capo II bis del medesimo decreto.

3. Sono sempre dovute le spese vive documentate.

Art. 16 – Norme finali

1. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento e dallo statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti e le prassi individuate dall'Organismo.